

UNA PROPOSTA DI LEGGE QUASI INNOVATIVA - II

Semplificando al massimo i concetti espressi nel precedente intervento sulla P.d.L. LAVAGNINI - A.C. 4376 - dirò, dunque, che per sentieri tortuosi, per far fronte a ben altre esigenze e per conseguire ben altre finalità, siamo ritornati alla parziale riedizione di norme antiche senza riprodurne né l'agilità, né la semplicità, né la chiarezza. Mi riferisco alla Legge 13 nov. 1853, n. 1625 " Delle condizioni richieste per l'avanzamento". Della quale conviene riportare l'art.5: " " Nessuno può essere sottotenente: 1° se non ha compiuto il 18° anno di età; 2° se non ha servito due anni come sott'ufficiale in un Corpo dell'Esercito o se non ha soddisfatto le condizioni stabilite per talè promozione dagli Istituti militari."

Quell'antica Legge regolava l'avanzamento in una struttura gerarchico-ordinativa dove il "sottufficiale" (termine apparso per la prima volta, in Italia, nel regolamento di disciplina proprio in quegli anni e che, per la prima volta, in quel testo legislativo, valeva valeva vero-unico grado - del quale sergente/sergente maggiore/marechal des logis erano semplici distinzioni di impiego! -) era parte organica della truppa; e stabiliva, come concetto assolutamente normale, - la paritetività formazione accademica/professionalità frutto di servizio(che, ora, coinvolge, elucubrazioni astruse e vuol essere fatta apparire concessione dall'alto di cui si debba esser grati!).-

Quella Legge di avanzamento, la prima e, purtroppo, l'unica a valere per la totalità del personale militare dell'Esercito, esaltava, insomma, il concetto unitario della gerarchia indivisa.

So che serie obiezioni possono essermi opposte, p.e., sull'assenza, allora, di status per i "sottufficiali", su disposizioni normative disciplinari, retributive e di impiego enormemente sperperate, ma non tali da modificare un giudizio positivo sulla Legge di avanzamento del 1853.

La P.d.L. LAVAGNINI cade invece su una struttura ordinativa del personale militare, direi, più complicata che complessa: dove il "sottufficiale", né grado, né truppa e moltiplicato (o clonato) in sette pseudo-gradì a loro volta distinti in due strani ruoli, pur fornito di proprio stato giuridico, condivide con la truppa 1° l'umiliazione di una definizione-non-definizione ("personale-non-direttivo-e-non-dirigente"); 2° una legge di status (Legge n 599/1954) già a lui destinata; 3° e, limitatamente al ruolo sergenti, tirocinio di truppa.

Il "riordino", poi, introducendo elementi aggiuntivi di distinzione con la scissione, nel suo vertice (nel luogotenente) del ruolo marescialli e, per esso, dell'intera categoria sottufficiali, ne aumenta la complessità o, più propriamente, il disordine. E questo disordine, già di per sé, toglie gran parte di valore alle promozioni di sottufficiali nel ruolo ufficiali.

Nonostante la titolazione, comprensiva dell' (intero) "personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della polizia penitenziaria", il "riordino", per le Forze Armate, concerne il solo ruolo marescialli. Circostanza che, oltre ad apparire come una sorta di asimmetria inspiegabile, fa apparire il riordino chiaramente finalizzato a consentire agli ufficiali " l'equiparazione giuridica ed economica ai diplomatici ed ai prefettizi.".-

A questo proposito è bene subito osservare che la progressione di carriera e la qualità di carriera pensate per il ruolo ufficiali nel suo complesso, aumentando a dismisura il distacco, quanto a rilevanza sociale, dal ruolo marescialli, sono tali da rendere risibile insignificanza l'attribuzione dei gradi di ufficiale inferiore, "anziano", al luogotenente.

Il quale, certamente meglio retribuito, in condizioni senza dubbio migliori e senza vera e propria attribuzione, si troverà a disimpegnare la funzione di....."sergente istruttore" anziano dei giovani rampolli scelti dalla Fortuna per fulgide carriere.

La relazione introduttiva al testo della P.d.L. tenta, non so quanto efficacemente, di accreditare la tesi secondo la quale le nuove norme sulla progressione di carriera dei luogotenenti, sono un qualcosa di dovuto alla categoria almeno sul piano morale. (Presso a poco identico fu il ragionamento sviluppato ~~durante~~ durante i lavori parlamentari che, nel 1911, portarono alla costituzione della "categoria" sottufficiali, distinta da ufficiali e da truppa.)

Dopo aver esaurito il trito inventario di motivazioni socio-pietistiche-strappaconsensi a giustificazione di un "riordino"-premio - stagnazione trentennale nel grado vertice del ruolo, conseguente svilirsi di attività e funzioni, demotivazioni da frustrazioni economiche e di carriera, impossibilità, infine, in tali condizioni, di fornire l'optimum: e dopo aver sostenuto la necessità di conseguire un modello di carriera più vicino allo standard europeo " dove nei ruoli direttivi, fino ad un determinato livello, si possono andare a collocare i "sottufficiali", ecco chiara, articolata, diffusa la vera e sola motivazione del "riordino". Cito dalla "relazione":

".....La professionalità acquisita in tanti anni di carriera, non può esser paragonata ad alcun corso formativo e dovrebbe anche essere posta al servizio di coloro che della carriera dirigenziale hanno fatto una scelta di vita. Ecco l'ulteriore peculiarità della proposta di legge, laddove il ruolo direttivo "normale", quello delle accademie, viene affiancato per sette anni, sei mesi ed un giorno dal ruolo "direttivo" anziano, quello dei sottufficiali, con lo scopo di consentire al personale del primo di poter attingere anche all'esperienza maturata sul campo dai colleghi "anziani", per un più completo sviluppo delle basi necessarie allo svolgimento di una corretta carriera dirigenziale."(Sottolineature mie).

Con profondo disappunto ho letto recentemente in un articolo, che non sono in grado di citare, che il sott'ufficiale (interpretato sotto-all'ufficiale) deve questa sua definizione all'abitudine di inarcare la schiena per farne sgabello agli speronati stivali dell'ufficiale che monta il cavallo.

Insulsa, grossolana, maligna, antistorica e masochistica interpretazione di un avverbio - "sotto" - che, come nel caso di altre funzioni, p.e.: sottosegretario, sta per "vice" o "sostituto di..." e che, nel regolamento di disciplina del 1841, cominciò a sostituire gli aggettivi "bassi" e/o "minori" nelle locuzioni "bassi ufficiali" ed "ufficiali minori".(Il termine, per giunta, non è nato in cavalleria, ma è un prestito dal francese)

Ora è pur vero che l'operosità, la professionalità, l'umiltà, spesso perfino la devozione al superiore gerarchico, rese a senso unico, cioè al di fuori della dovuta collaborazione intergrado che deve universalmente vincolare il personale militare dei Quadri in condizioni di reciprocità, ha facilitato, talora ...quasi determinato, senza mutuarne alcun riconoscimento, le ascese degli ufficiali, ma non mi risulta di norme o filosofie che abbiano teorizzato una simile funzione del sottufficiale.

Bene. Quanto ho riportato dalla " Relazione " è la cinica teorizzazione, blandamente enunciata e camaleonticamente mimetizzata da verbosi-vuoti riconoscimenti, di quella filosofia.

Schemi mentali sclerotizzati impediscono tuttora di vedere ma resciami e sergenti, gradi fra altri gradi nell'indivisa gerarchia; momenti (con altri) di un'ascesa nata dal basso (dal soldato): artefici delle proprie fortune in splendide collaborazione-emulazione reciproche e li impongono incapsulati in funzioni-limite, puro-gratuito sostegno ad altri, negati all'Istituzione militare.

Spiace dover esprimere tale interpretazione di una " Relazione" preposta a P.d.L., che, per altri versi e per certi elementi estranei alla forma mentis, stigmatizzata, del Relatore, continuo a ritenere ~~una~~ innovativa.

Goffredo PINZUTI